INTERPELLO N. 33/2009 *Roma, 25 marzo 2009*



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Alla Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani – Federfarma Via Emanuele Filiberto 190 00185 Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0004251

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – componenti di organi federali e di commissioni farmaceutiche regionali e aziendali – iscrizione sul Libro Unico del Lavoro.

La Federfarma ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008). In particolare, l'Associazione in questione chiede se sia tenuta all'istituzione del Libro Unico del Lavoro, ai fini dell'iscrizione dei dati concernenti i componenti degli organi federali (Consiglio di presidenza, Comitato centrale, Collegio sindacale e Commissioni interne) e delle Commissioni aziendali e regionali previste dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998, a favore dei quali l'Associazione stessa eroga rimborsi spese e indennità di sostituzione.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 39 citato, nell'ottica di una rilevante semplificazione, rivede in modo radicale la gestione degli adempimenti documentali in materia di lavoro, sancendo l'obbligo di istituzione, tenuta e compilazione del Libro Unico per tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico.

Per una precisa scelta del Legislatore l'istituzione del Libro Unico si ha solo quando l'impresa instaura un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, di "mini–collaborazione" coordinata e continuativa, nonché di associazione in partecipazione con apporto di lavoro esclusivo o misto.

Sulla base di queste sole indicazioni e tenendo altresì conto del fatto che, rispetto ai componenti degli organi federali e delle Commissioni aziendali e regionali, *ante* D.L. n. 112/2008, non sussisteva alcun obbligo di registrazione sui "vecchi" libri di paga e matricola, né di assicurazione INAIL, appare corretto concludere come segue.

Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza, il Comitato Centrale, il Collegio Sindacale e le Commissioni interne, si tratta di organi della Federazione non sottoposti al potere direttivo o al

controllo di altri organi.

Pertanto, il rapporto dei loro membri con la Federfarma non può essere qualificato né come

un rapporto di lavoro di natura subordinata, né come un rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa, ma ha piuttosto natura organica in quanto attraverso la loro attività viene definita la

stessa volontà del soggetto collettivo.

Riguardo alla posizione delle Commissioni farmaceutiche regionali e aziendali, alla luce di

quanto prescritto dalla Convenzione Farmaceutica n. 371/1998, si ritiene che le stesse non rivestano

la qualifica ed il ruolo di organi di Federfarma, in quanto i membri che le compongono non

sembrano sottoposti ad alcun potere di organizzazione, indirizzo o controllo da parte

dell'associazione.

Ne consegue che, anche se l'associazione provvede ad erogare rimborsi spese e indennità di

sostituzione ai membri delle Commissioni per l'attività svolta, la stessa non assume nei loro

confronti la veste di datore di lavoro.

Per le ragioni sopra esposte ed in relazione ai rapporti illustrati, è dunque possibile affermare

che non sussistono i presupposti per i quali l'interpellante debba considerarsi obbligato ad iscrivere

i predetti soggetti sul Libro Unico del Lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

SC

2